

FOGLIO INFORMATIVO

CONNEXIS TRADE SUITE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 06 47021

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....Qualifica.....

Cod. Fiscale / P. A.....

Indirizzo/Sede.....

Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono..... Fax..... Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 3 pagine, e della Guida pratica **sull'Arbitro Bancario Finanziario** dal soggetto sopra indicato.

Data Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

CHE COS'E' CONNEXIS TRADE SUITE

Connexis Trade Suite è l'insieme dei moduli applicativi (APP) di e-banking specifici, progettati dal gruppo BNP Paribas per i prodotti Trade Finance, con sistema modulare, attivabili tramite il portale Centric:

- App Connexis Trade: che consente la gestione online di crediti documentari ed incassi documentari
- App Connexis Guarantee: che consente la gestione online di garanzie domestiche ed internazionali

Con Connexis Trade e Connexis Guarantee il cliente, a seconda delle proprie necessità, e delle relative abilitazioni concesse secondo la pro tempore disponibilità tecnica, sarà in grado di:

- . redigere rapidamente la propria richiesta di apertura di un credito documentario, minimizzando i rischi di errore (grazie a modelli personalizzati che rispondono agli standard internazionali) ed integrare e modificare la richiesta stessa direttamente sul report già esistente;
- . ricevere notifiche di crediti documentari emessi in proprio favore (App in corso di attivazione);
- . gestire i propri incassi documentari import ed export (App in corso di attivazione);
- . fare richiesta di emissione di garanzie, sia autonome che accessorie (fidejussioni), e seguirne gli sviluppi direttamente online.

Per accedere ai servizi è necessaria la sottoscrizione di un contratto a durata indeterminata tra il Cliente e la banca nel quale, il primo potrà scegliere il tipo di servizio e modulo applicativo (App) che più si adatta alle sue necessità, mentre la seconda si riserverà di sottoporre la scelta del servizio alla propria preliminare approvazione. A seguito della sottoscrizione del contratto, al Cliente verrà fornito un codice identificativo personale (User Identification Code) unitamente alle istruzioni per un'autenticazione sicura su Connexis Trade e/o Connexis Guarantee.

È inoltre necessario da parte del Cliente il possesso (o, nel caso, l'apertura preliminare) di un conto corrente BNL per la gestione dei rimborsi, dei pagamenti e delle commissioni/spese applicabili relativi ai prodotti di credito e/o di incasso e pagamento utilizzati (crediti documentari, incassi documentari e garanzie). L'emissione di crediti documentari e di garanzie è altresì subordinata all'accettabilità dei testi da parte della banca e alla disponibilità sul Cliente di specifiche linee di credito.

RISCHI

Tra i rischi sono da annoverare l'utilizzo improprio o fraudolento da parte di terzi degli strumenti di sicurezza del Cliente. Grazie alla tecnologia di crittografia SSL (Secure Socket Layer) e ad un Firewall è però assicurata la privacy ed un traffico di informazioni sicuro. L'accesso a Connexis Trade Suite è inoltre protetto da una password personale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I costi, ovvero i corrispettivi per l'esecuzione dei servizi accessibili tramite il Sito, sono i seguenti:

VOCI DI COSTO

Diritti di accesso ed utilizzo delle App	Euro 0
Abbonamento mensile al/i Servizio/i prescelto/i dal Cliente	Euro 0
Invio Documenti di Trasparenza	Cartaceo: Euro 0
	Elettronico: Euro 0

RECLAMI E RECESSO

RECLAMI

Come si può reclamare nei confronti della Banca?

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- ▮ attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- ▮ rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- ▮ attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- ▮ effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- ▮ esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bnl.it – sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

RECESSO

Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di trenta (30) giorni inviato all'altra Parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La banca si riserva il diritto di risolvere il contratto *ipso jure* e senza preavviso laddove il Cliente che utilizza il Sito non dovesse ottemperare agli obblighi di cui al contratto, fatto salvo il diritto della banca ad ulteriori risarcimenti.

Contestualmente al recesso o alla risoluzione del contratto, la banca interromperà l'accesso al/i Servizio/i in questione o ogni accesso al Sito, a seconda del caso, informando al riguardo il Cliente con qualsiasi mezzo.

LEGENDA

Garanzia autonoma	La garanzia autonoma, al pari della fideiussione, consiste in un accordo in forza del quale la banca si obbliga personalmente verso il beneficiario (creditore) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui ma con la fondamentale differenza, rispetto alla fideiussione, dell'assenza della caratteristica di accessorialità della garanzia rispetto alle vicende legate all'obbligazione garantita.
Credito documentario	Il credito documentario è un'operazione bancaria (anche detta "lettera di credito") largamente e da decenni utilizzata per il regolamento di transazioni commerciali interne ed internazionali. Più precisamente, un credito documentario può essere definito come l'impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un beneficiario (creditore) ad effettuare un pagamento (a vista o a scadenza) contro ritiro di determinati documenti giudicati conformi al testo del credito stesso ed alle norme che lo regolano.
Beneficiario (creditore)	È il soggetto a favore del quale la garanzia/lettera di credito è emessa.
Debitore principale (ovvero "ordinante" o "Cliente")	È il Cliente che incarica la banca di emettere la garanzia per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la banca si rivale nel caso di escussione della fideiussione da parte del beneficiario.
Importo garantito	È la somma complessiva che la banca che emette la garanzia si impegna a pagare al beneficiario nel caso di inadempimento del debitore principale.